

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 161/18

Lussemburgo, 25 ottobre 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-469/17 Funke Medien NRW GmbH/Repubblica federale di Germania

## Secondo l'avvocato generale Szpunar, un semplice rapporto militare non può beneficiare della tutela del diritto d'autore

Infatti, in primo luogo, un rapporto del genere non è conforme ai requisiti che un testo deve soddisfare per poter essere qualificato come opera tutelabile dal diritto d'autore e, in secondo luogo, tale tutela costituirebbe una limitazione ingiustificata della libertà d'espressione

La Repubblica federale di Germania fa redigere ogni settimana un rapporto militare sullo stato degli interventi della Bundeswehr (esercito federale, Germania) all'estero e sulle evoluzioni verificatesi nella zona d'intervento. Tali rapporti, denominati «Unterrichtung des Parlaments» (informativa al Parlamento; in prosieguo: le «UdP»), sono trasmessi ad alcuni deputati del Bundestag (Parlamento federale, Germania), ad unità del Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa, Germania) e ad altri ministeri federali, nonché ad alcuni servizi posti sotto l'autorità del Ministero federale della Difesa. Le UdP sono considerate «documenti classificati – Ristretti», con livello di riservatezza più basso. Parallelamente, la Repubblica federale di Germania pubblica versioni abbreviate delle UdP denominate «Unterrichtung der Öffentlichkeit» (informativa al pubblico).

La società tedesca Funke Medien NRW gestisce il portale Internet del quotidiano *Westdeutsche Allgemeine Zeitung*. Nel settembre 2012 essa ha chiesto accesso a tutte le UdP redatte durante gli ultimi undici anni. Tale domanda è stata respinta adducendo che la divulgazione di talune informazioni potrebbe avere ripercussioni negative su taluni interessi dell'esercito federale sensibili sotto il profilo della sicurezza. Attraverso strumenti ignoti, la Funke Medien ha tuttavia ottenuto gran parte delle UdP e ne ha pubblicato alcune con la denominazione «Afghanistan-Papiere» (documenti sull'Afghanistan).

Ritenendo che la minaccia per la sicurezza dello Stato derivante dalla suddetta divulgazione non fosse di livello tale da giustificare la lesione della libertà di espressione e di stampa, la Repubblica federale di Germania non ha promosso procedimenti penali per divulgazione di informazioni riservate.

Per contro, facendo valere che la Funke Medien aveva violato il suo diritto d'autore sui summenzionati rapporti, la Repubblica federale di Germania ha proposto nei confronti di quest'ultima dinanzi ai giudici civili tedeschi un'azione al fine di fare cessare tale violazione. In tale contesto il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione sulla tutela del diritto d'autore<sup>1</sup>, segnatamente alla luce del diritto fondamentale della libertà di espressione<sup>2</sup>.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Maciej Szpunar ritiene che semplici rapporti militari come quelli di cui trattasi non possano beneficiare della tutela del diritto d'autore, come armonizzato nel diritto dell'Unione.

Infatti, l'avvocato generale dubita che tali rapporti siano qualificabili come opere tutelabili dal diritto d'autore. Esso rileva segnatamente che si tratta di documenti meramente informativi,

<sup>2</sup> Quale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

redatti in un linguaggio perfettamente neutro e standardizzato, che forniscono un resoconto esatto degli eventi oppure informano che non si è verificato alcun evento degno di interesse. Siffatte informazioni «grezze», ossia presentate tali quali, sono escluse dalla tutela del diritto d'autore il quale protegge unicamente il modo in cui le idee sono state formulate in un'opera. Le idee stesse, (comprese le informazioni grezze) possono dunque essere riprodotte e comunicate liberamente.

In definitiva, spetta ai giudici nazionali valutare se nella specie si tratti di «opere» ai sensi del diritto d'autore. Poiché tale valutazione fattuale non è stata ancora compiuta, l'avvocato generale ritiene che le questioni sottoposte alla Corte dovessero essere dichiarate irricevibili in quanto ipotetiche.

Per l'eventualità che la Corte non accolga tale proposta, l'avvocato generale esamina anche la questione se uno Stato membro possa beneficiare del suo diritto d'autore su documenti come quelli in esame al fine di limitare la libertà d'espressione. A suo giudizio, la risposta deve essere negativa.

Egli sottolinea che la tutela della riservatezza di talune informazioni ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale è un motivo legittimo di restrizione della libertà di espressione.

Tuttavia, il procedimento principale riguarda la tutela dei documenti di cui trattasi non quali informazioni riservate bensì quale materiale della tutela del diritto d'autore.

Sebbene lo Stato possa godere del diritto civile di proprietà, quale un diritto di proprietà intellettuale, esso non può avvalersi del diritto fondamentale di proprietà per restringere un altro diritto, quale la libertà d'espressione. Infatti, esso non è beneficiario dei diritti fondamentali ma obbligato ad attenervisi.

Inoltre, non risulta necessario tutelare i rapporti militari mediante il diritto d'autore.

Infatti, l'unico obiettivo dell'azione intentata dalla Repubblica federale di Germania era la tutela della riservatezza di talune informazioni ritenute sensibili e quindi non pubblicate nelle versioni pubbliche dei rapporti militari. Tuttavia, ciò esula completamente dagli obiettivi del diritto d'autore. Il diritto d'autore, dunque, è qui strumentalizzato al fine di perseguire obiettivi che gli sono totalmente estranei.

Peraltro, la restrizione della libertà di espressione che deriverebbe dalla tutela mediante il diritto d'autore dei documenti in parola non soltanto non è necessaria in una società democratica, ma sarebbe altresì altamente nociva per essa. Una delle più importanti funzioni della libertà di espressione e della sua componente, la libertà dei media, è il controllo del potere da parte dei cittadini, elemento indispensabile di qualsiasi società democratica. Orbene, tale controllo può essere effettuato, tra l'altro, mediante la divulgazione di alcune informazioni o di alcuni documenti di cui il potere vorrebbe dissimulare il contenuto, l'esistenza o anche l'inesistenza. Alcune informazioni devono beninteso rimanere segrete, anche in una società democratica, se la loro divulgazione costituisce una minaccia per gli interessi essenziali dello Stato e, conseguentemente, della società stessa. Esse devono pertanto essere classificate e protette secondo le procedure previste a tale scopo, applicate sotto controllo giudiziario. Tuttavia, al di fuori di tali procedure o se lo Stato stesso rinuncia ad applicarle, non si può consentire a quest'ultimo di far valere il proprio diritto d'autore su qualsiasi documento al fine di impedire che il suo operato possa essere controllato.

**IMPORTANTE**: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575